



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO



A.S. 2021-22



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) – ☎ 0924/88327 📠 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – Sito web:

www.icpartanna.edu.it – ✉ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO

a livello di Istituzione scolastica

L'anno 2021, il mese di dicembre, il giorno tredici, alle ore 13:30 presso l'Ufficio della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini", in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, di cui all'art.22, comma 2c del CCNL del 29-04-2018

TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese

E

la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno della Istituzione Scolastica I.C. "Rita Levi-Montalcini", rappresentata da:

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto in data 19 novembre 2021 ;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2021/2022

SI STIPULA

Il seguente Contratto Integrativo d'istituto, per la disciplina delle materie di cui all'alt. 22 comma 2c del CCNL del 29-04-2018, alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dalla Legge Delega n. 124/2015 (Legge Madia di riforma della P.A.) D.Lgvo del 25 maggio 2017 n.74 (clic modifica il D.Lgvo 150 del 2009) c D.Lgvo 25 Maggio 2017 n.75 (che modifica il D.Lgvo 165/2001).

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico

Giuseppe Inglese

Per la RSU

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale *

VIA TRIESTE, 11 - 91028 PARTANNA CTP) -S 0924/88327 & 0924/88350 - Cod. Mecc. TPIC82400T - C.F. 90010390814

Sito web: www.icpartanna.edu.it -Btpic82400t@btru2ione.it - PEC tpic82400t@pec.istru2ione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO

a livello di Istituzione scolastica

L'anno 2021, il mese di dicembre, il giorno tredici, alle ore 13:30 presso l'Ufficio della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini", in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, di cui all'art.22, comma 2c del CCNL del 29-04-2018

TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese

E

la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno della Istituzione Scolastica I.C. "Rita Levi-Montalcini", rappresentata da:

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo di istituto in data 19 novembre 2021 ;

VISTO il parere dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di istituto per l'a.s. 2021/2022

SI STIPULA

Il seguente Contratto Integrativo d'istituto, per la disciplina delle materie di cui all'alt. 22 comma 2c del CCNL del 29-04-2018, alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dalla Legge Delega n. 124/2015 (Legge Madia di riforma della P.A.) D.Lgvo del 25 maggio 2017 n.74 (clic modifica il D.Lgsvo 150 del 2009) c D.Lgvo 25 Maggio 2017 n.75 (che modifica il D.Lgvo 165/2001).

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico

Giuseppe Inglese

Per la RSU

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, II - 91028 PARTANNA (TP) 0924/88327 S 0924/88350 - Cod. Mecc. TPIC82400T - C.F. 90010390814

Sito web: www.icpartanna.edu.it - Htpic82400t@istruzione.it - PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO

a livello di Istituzione scolastica

L'anno 2021, il mese di novembre, il giorno diciannove, alle ore 13:00 presso l'Ufficio della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini", in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, di cui all'art.22, comma 2c del CCNL del 29-04-2018

RA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese

E

la delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno della Istituzione Scolastica I.C. "Rita Levi-Montalcini", rappresentata da:

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)

SI STIPULA

La seguente Ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto, per la disciplina delle materie di cui all'art. 22 comma 2c del CCNL del 29-04-2018, alla luce delle modifiche introdotte in materia di contrattazione integrativa dalla Legge Delega n. 124/2015 (Legge Madia di riforma della P.A.) D.Lgvo del 25 maggio 2017 n.74 (che modifica il D.Lgsvo 150 del 2009) e D.Lgvo 25 Maggio 2017 n.75 (che modifica il D.Lgvo 165/2001).

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituzione Scolastica "Rita Levi-Montalcini" di Partanna.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti o a seguito di innovazioni legislative.

6/10/2020
R. Tedesco

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. In caso di mancato accordo, il Dirigente Scolastico pone in essere la propria responsabile autonoma determinazione definitiva sulle materie che hanno costituito oggetto dell'incontro.

Art. 3 - Materie Aggiuntive e nuove competenze

1. Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa d'istituto, diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente accordo.

Art. 4 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del DS, della RSU, delle OO.SS. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.

[Firma]

Art. 6 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 7 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 8 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 9 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo suH'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

-

Art. 10 - Confronto

(3 - <

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016- 2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out (art. 22 c. 8 lett. b4).
 - Lavoro agile del personale amministrativo, ausiliario e DSGA.




CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una sezione dedicata sul sito web dell'istituto. Essi sono responsabili e della pubblicazione dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento pubblicato di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali dell'istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia degli stessi.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. — ■

Art. 12 - Assemblea in orario di lavoro J

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. In caso di sciopero e per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A. e in cui la partecipazione è totale, va in ogni caso assicurata nella sede centrale la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico.
7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
8. Le assemblee sindacali vanno convocate nelle prime due ore o nelle ultime due ore delle attività didattiche giornaliera.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore prò capite per anno scolastico. Il Dirigente sospende le attività didattiche, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti d'orario che vengono concordati secondo i seguenti modi:



In caso di assemblea alle prime due ore o ultime due di lezione, il Dirigente posticipa l'ingresso o anticipa l'uscita degli alunni.

In caso di un'unica assemblea (dalle 11:30 alle 13:30)

- a. Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale: potranno partecipare all'assemblea sindacale i soli docenti del turno antimeridiano. L'orario di uscita degli alunni non verrà mutato. I docenti potranno adottare nel corso dell'anno il criterio della rotazione in occasione delle assemblee. Classi di scuola
- b. secondaria a tempo prolungato: nelle classi i cui docenti parteciperanno all'assemblea, il Dirigente informerà le famiglie che l'orario delle lezioni verrà sospeso alle ore 11:30 e riprenderà alle 14:00. Ai docenti verranno computate le ore di assemblea in ragione del loro orario di servizio.

10 In caso di assemblea sindacale territoriale (dalle 11:30 alle 13:30), si rinvia integralmente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 21/09/2004, concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali. In particolare, si fa riferimento all'art. 3, comma 5: nel caso di assemblee indette dalle ore 11:30 alle ore 13:30, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell'orario prolungato o continuato (ivi compresi gli Istituti Tecnici e Professionali), le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano.

11. Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

12. Sino al termine dello stato emergenziale di cui alla legge 126 del 16 settembre 2021 (ad oggi stabilito al 31 dicembre 2021), salvo ulteriori proroga, le assemblee sindacali possono essere svolte solo con modalità a distanza. / J/

Art. 13 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti


1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.

La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 14 - Calendario degli incontri

1. Tra il Dirigente scolastico, la RSU e le OO.SS. viene concordato il seguente calendario di massima per l'informazione sulle materie previste dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
- b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
- c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
- d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).



Mese di Settembre	x modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; x criteri di distribuzione degli incarichi al personale ATA (incarichi specifici, posizioni economiche); x adeguamento degli organici del personale; x assegnazione del personale ai plessi e alle succursali; x assegnazione dei docenti alle classi e alle attività; x piano delle attività retribuite con il fondo d'istituto; x utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti convenzioni ed accordi;
Mese di Ottobre	x criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento; x sicurezza nei luoghi di lavoro;
Mese di Febbraio	x proposte di formazione classi e organici di diritto.

2. Gli incontri sono convocati dal Diligente Scolastico anche su richiesta della RSU e può partecipare anche il DSGA. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle

0. 55. territoriali, rappresentative ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 165/2001, e al termine è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti. Gli incontri possono concludersi con una intesa oppure con un disaccordo e in tal caso nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Art. 15 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per reffcttuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 16 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. L'esercizio del diritto allo sciopero, come affermato dal Consiglio di Stato con parere in data 27/01/1982, n.750/79, pone in conflitto due interessi - quello, inteso come inviolabile diritto, dell'insegnante che sciopera e quello concernente i doveri della scuola connessi alla salute e alla vigilanza sugli alunni, specie quelli minorenni, che il Supremo Organo giudica entrambi meritori di tutela sul piano giuridico e sociale. Da ciò discende una oggettiva responsabilità del Dirigente scolastico legata alla vigilanza sugli alunni che le parti, consapevolmente, vogliono tutelare con pressante invito, a tutti i lavoratori della scuola, di presentare, in ogni caso, la comunicazione volontaria circa l'adesione o meno allo sciopero, al fine di fornirgli i dati conoscitivi che gli permettano, poi, di comunicare alle famiglie la sospensione o le modalità di funzionamento del servizio scolastico nella/e giornata/e interessata/e allo sciopero.

2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà, con comunicazione di servizio, il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tali termini, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, con il mezzo ritenuto più idoneo, comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio scolastico alle famiglie.

3. Nell'eventualità che il Dirigente scolastico sia costretto a disporre una riduzione del servizio scolastico,

può disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previste per ogni singolo docente che viene conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola. Occorrendo, alla stessa maniera, il Dirigente scolastico disporrà l'impiego dei collaboratori scolastici e del personale amministrativo, non scioperanti, al fine di garantire agli alunni il diritto di vigilanza.

4. La dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile. Pertanto, l'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazioni di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente scolastico.

5. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascun sciopero, al fine di garantire i servizi minimi e le relative prestazioni essenziali e indispensabili, sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali e tenuto conto del criterio della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, o del sorteggio, individua i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

6. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha diritto ad esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

7. Il Dirigente scolastico tenuto conto della tipologia dell'Istituzione scolastica, di concerto con il Direttore dei S.G. e A. dispone i seguenti contingenti di personale ATA da utilizzare:

- a) n. 1 assistente amministrativo, e n. 1 collaboratore scolastico durante lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami;
- b) Il DSGA o l'assistente amministrativo eventualmente addetto a tale servizio, per il tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale in servizio a tempo determinato, se lo sciopero coincide con tale periodo.


8. La rilevazione dei partecipanti, effettuata dal Direttore dei S.G. e A., viene subito comunicata al Dirigente scolastico e da questi comunicata al competente ufficio per la gestione del personale.

9. Il Direttore dei S.G. e A. istituisce un apposito registro in cui vengono censite le ore di partecipazione di ciascun lavoratore allo sciopero, al fine di computare il limite massimo delle sessanta ore previste nel corso di ciascun anno scolastico.

Art. 17 - Trasparenza

1. Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordata la modalità della pubblicazione dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del fondo d'istituto ivi compresi i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi.

2. Tale comunicazione in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alla RSU e alle OO.SS nell'ambito dei diritti all'informazione.



TITOLO TERZO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 18 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 19 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

1. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
3. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI

PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE

ATA

Art. 20 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. In coerenza con il PTOF e la sua sezione annuale, che dettano
 - il tipo di organizzazione;
 - i compiti e le mansioni che devono essere svolte;
 - le relazioni che intercorrono fra le unità organizzative,
 - il livello di responsabilità di ciascuno.

possono essere adottate le seguenti tipologie di organizzazione:

- Orario di lavoro flessibile (consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica: piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.);
 - Turnazioni (finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio).
2. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:



- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 21 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 23 – Didattica digitale Integrata

1. Nel perdurare dello stato di emergenza e in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale sarà effettuata la didattica digitale integrata DDI.
2. La DDI si svolge nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
3. In caso di didattica mista, con classi in DAD e classi in presenza, il docente manterrà il suo orario settimanale e, nelle ore di lezione eventualmente non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione nel caso di sospensione totale dell'attività didattica l'orario di servizio settimanale dei docenti dovrà corrispondere al nuovo quadro di lezioni declinato nell'apposito Piano scolastico in applicazione delle Linee guida sulla DDI (che prevedono una rimodulazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con una quota minima di lezione a seconda del grado di scuola, avendo cura di assicurare un adeguato spazio settimanale a tutte le discipline).
4. Le prestazioni lavorative dei docenti, all'interno dell'orario settimanale rimodulato come sopra indicato, sono assicurate in modalità sincrona alla classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Anche nelle attività a distanza gli impegni dei docenti devono seguire il piano delle attività (riunioni, consigli, ecc.) così come deliberato dal collegio dei docenti.
5. Il docente quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario ma non in malattia certificata svolge didattica a distanza con le sue classi in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario. Se invece una più classi di titolarità sono presenti a scuola, il docente può svolgere la lezione a distanza solo in co-presenza con un altro docente anch'esso presente a scuola insieme agli alunni (circostanza che si può determinare solo con docenti a disposizione, cioè impegnati nelle attività programmate). Nel caso in cui non sia possibile utilizzare un docente della scuola, si farà ricorso alla nomina del supplente.

Roberto
Q. Tedesco

[Signature]

6. Va garantito, anche per quanto riguarda il lavoro a distanza dei docenti, il diritto alla disconnessione, in oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica (ai sensi dell'art. 22 del CCNL/2018).
7. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
8. Al personale docente va garantita la necessaria formazione sulla DDI e, nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.
9. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e privacy (a partire dall'art.4 della legge 300/1970 in materia di controllo a distanza) nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (Artt.4 e 6).
10. Ai docenti in DDI sono garantiti tutti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario.
11. Nel corso della lezione in DDI il docente può introdurre momenti di pausa (da non recuperare), anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni.
12. Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale sulla base di quanto previsto nel Piano della DDI.
13. La prestazione lavorativa potrà essere effettuata non in presenza (ovvero in sede diversa da quella scolastica) al fine di creare migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa RSU.
14. Docente in quarantena: la DDI da parte dei docenti in quarantena o in isolamento fiduciario (non in malattia certificata) potrà essere svolta compatibilmente con le difficoltà organizzative personali o familiari del docente di cui la scuola dovrà farsi carico.

Art. 24 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2020/2021 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa, è quantificato, previa apposita comunicazione prot. n. 3933 del 21/10/2020 del DSGA, nell'apposito atto di costituzione emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato sulla base delle risorse assegnate con nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 e delle economie di Cedolino Unico risultanti alla stessa data del 31/08/2020. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio



della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 25 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, sono pari a:

Oggetto	Nota MIUR 21503 del 30/09/21	Economie CU al 31/08/2021	Totale risorse per contrattazione
FIS	€ 44.466,89	€ 2.392,78	€ 46.859,67
Funzioni strumentali	€ 4.462,66	€ -	€ 4.462,66
Incarichi Specifici	€ 2.271,14	€ -	€ 2.271,14
Ore eccedenti sostituzione colleghi	€ 2.815,62	€ 4.911,16	€ 7.726,78
Pratica Sportiva	€ 896,34	€ 1.381,81	€ 2.278,15
Valorizzazione personale scolastico	€ 13.237,60	€ 3.955,45	€ 17.193,05
Area a rischio	€ 800,43	€ 16,73	€ 817,16

Risorse aventi carattere di certezza e

stabilità (FIS)	€ 44.466,89	€ 2.392,78	€ 46.859,67
Risorse variabili	€ 24.483,79	€ 10.265,15	€ 34.748,94
Totale	€ 68.950,68	€ 12.657,93	€ 81.608,61

W. ...
G. ...

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Art. 26 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 27 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico, delle economie delle ore eccedenti e per l'Area a Rischio

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica ammontano complessivamente ad € 46.859,67 di cui € 44.466,89 assegnate per l'a.s. 2021/2022 ed € 2.392,78 derivanti da economie. Le medesime risorse, al netto dell'accantonamento dell'I.D. spettante al DSGA ed all'eventuale sostituto pari a € 5.044,82 risultano complessivamente pari ad € 41.814,85.

Vengono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano di lavoro del personale ATA secondo le seguenti percentuali

Personale docente	69,00%
Personale ATA	30,00%

[Handwritten signature]

Di conseguenza, tenuto altresì conto del fondo di riserva accantonato (1%) pari ad € 418,14 la suddivisione definitiva delle risorse risulta la seguente:

Totale risorse assegnate	€ 44.466,89+
Economie da Cedolino Unico	€ 2.392,78=
Totale risorse FIS a.s. 2021/2022	€ 46.859,67-
Accantonamento I.D. per DSGA ed eventuale sostituto	€ 5.044,82=
Totale risorse disponibili per la contrattazione	€ 41.814,85-
Fondo di riserva (1%)	€ 418,14
Importo FIS da contrattare a.s. 2021/2022	
Quota Docenti (69,00%)	€ 28.852,25
Quota ATA (30,00%)	€ 12.544,46

Alle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1 comma 249 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), che sostituisce la precedente regolamentazione della L. 107/2015, si aggiungono, a decorrere dal corrente anno scolastico 2021/2022, i compensi denominati "Valorizzazione del personale scolastico" in luogo del "Bonus docenti" e le economie derivanti dalle ore eccedenti non utilizzate alla data del 31/08/2021. Tali risorse, potranno anch'esse essere utilizzate per compensare tutte le attività previste dall'Art. 88 del CCNL 29/11/2007 svolte dal personale Docente, DSGA e ATA senza alcun altro vincolo di destinazione o di utilizzo.

Le risorse a valere sul finanziamento per la valorizzazione del personale scolastico e le economie delle ore eccedenti sono ammontano complessivamente ad € 22.104,21 di cui € 13.237,60 assegnate per l'a.s. 2021/2022 ed € 8.866,61 derivanti da economie.

Vengono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA secondo le seguenti percentuali

Personale docente	70,00%
Personale ATA	30,00%

Di conseguenza, la suddivisione definitiva delle risorse risulta la seguente

Totale risorse assegnate	€ 13.237,60+
Economie da Cedolino Unico	€ 8.866,61=
Totale risorse valorizzazione personale ed economie ore eccedente a.s. 2021/2022	€ 22.104,21-
Quota Docenti (70,00%)	€ 15.472,95
Quota ATA (30,00%)	€ 6.631,26

Le risorse a valere sul finanziamento per l'Area a Rischio ammontano complessivamente ad € 817,16 di cui € 800,43 assegnate per l'a.s. 2021/2022 ed € 16,73 derivanti da economie.

Vengono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, secondo le seguenti percentuali:

Personale docente	100,00%
Personale ATA	0,00%

Di conseguenza, la suddivisione definitiva delle risorse risulta la seguente

Totale risorse assegnate	€ 800,43+
Economie da Cedolino Unico	€ 16,73=
Totale risorse valorizzazione personale a.s. 2021/2022	€ 817,16-
Quota Docenti (100,00%)	€ 817,16
Quota ATA (0,00%)	€ 0,00

Art. 28 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, le risorse destinate al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Compensi a valere sulle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, delle economie delle ore eccedenti e del fondo per la valorizzazione del merito del personale della scuola:

Personale docente

Letta
R. Tedesco

N.	Personale docente	Parametri calcolo		Totale ore	Compensi	
		Addetti	Ore unitarie		Importo orario L.D.	Totale Compenso
Attività aggiuntive Collaboratori DS - Art. 88 comma 2 lett. F CCNL 29/11/2007						
1	Primo Collaboratore	1	200	200	€ 17,50	€ 3.500,00
2	Secondo Collaboratore	1	160	160	€ 17,50	€ 2.800,00
Attività aggiuntive non di insegnamento - Art. 88 comma 2 lett. D CCNL 29/11/2007						
3	Responsabile Primaria Capuana - Via Messina 4 (9 classi)	1	63	63	€ 17,50	€ 1.102,50
4	Responsabile plesso Primaria S. Lucia (6 classi)	1	42	42	€ 17,50	€ 735,00
5	Responsabile plesso Primaria Collodi (8 classi)	1	56	56	€ 17,50	€ 980,00
6	Responsabile Infanzia Rodari - Via Messina 2 (5 sezioni)	1	35	35	€ 17,50	€ 612,50
7	Responsabile Infanzia Santa Lucia (4 sezioni)	1	28	28	€ 17,50	€ 490,00
8	Responsabile Infanzia Collodi (2 sezioni)	1	14	14	€ 17,50	€ 245,00
9	Vice Responsabile Primaria Capuana - Via Messina 4 (9 classi)	1	18	18	€ 17,50	€ 315,00
10	Vice Responsabile plesso Primaria S. Lucia (6 classi)	1	12	12	€ 17,50	€ 210,00
11	Vice Responsabile plesso Primaria Collodi (8 classi)	1	16	16	€ 17,50	€ 280,00
12	Vice Responsabile Infanzia Rodari - Via Messina 2 (5 sezioni)	1	10	10	€ 17,50	€ 175,00
13	Vice Responsabile Infanzia Santa Lucia (4 sezioni)	1	8	8	€ 17,50	€ 140,00
14	Vice Responsabile Infanzia Collodi (2 sezioni)	1	4	4	€ 17,50	€ 70,00
15	Commissione orario	-	50	50	€ 17,50	€ 875,00
16	Coordinatori classe Secondaria	15	18	270	€ 17,50	€ 4.725,00
17	Presidenti Consigli interclasse/intersezione	8	6	48	€ 17,50	€ 840,00
18	Segretari Consigli di classe secondaria I grado	15	5	75	€ 17,50	€ 1.312,50
19	Segretari Consigli interclasse/intersezione	8	4	32	€ 17,50	€ 560,00
20	Coordinatori team Primaria	23	6	138	€ 17,50	€ 2.415,00
21	Responsabili Dipartimenti disciplinari del collegio docenti	7	6	42	€ 17,50	€ 735,00
22	Segretari Dipartimenti disciplinari del collegio docenti	7	4	28	€ 17,50	€ 490,00
23	Commissione PTOF e Curricolo	7	8	56	€ 17,50	€ 980,00
24	Commissione Continuità e orientamento	6	8	48	€ 17,50	€ 840,00
25	Commissione Educazione Civica	6	8	48	€ 17,50	€ 840,00
26	Tutor docenti neoassunti	6	8	48	€ 17,50	€ 840,00
27	Commissione NIV - NIM - RAV - REND	4	8	32	€ 17,50	€ 560,00
28	Team innovazione digitale	4	15	60	€ 17,50	€ 1.050,00

letta

29	Animatore digitale	1	100	100	€ 17,50	€ 1.750,00
30	Referente rete Agenda 2030	1	8	8	€ 17,50	€ 140,00
31	Referenti Bullismo	2	8	16	€ 17,50	€ 280,00
32	Coordinatore dipartimenti del Collegio Scuola primaria	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
33	Coordinatore dipartimento del Collegio Scuola dell'infanzia	1	15	15	€ 17,50	€ 262,50
34	Referenti educazioni	10	5	50	€ 17,50	€ 875,00
35	Referente educazione civica	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
36	Referente indirizzo musicale	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
37	Referenti COVID	6	10	60	€ 17,50	€ 1.050,00
38	Docenti sostegno progetto autonomia di base	4	10	40	€ 17,50	€ 700,00
39	Progetti di Istituto - Secondaria - Scrittori di classe	1	25	25	€ 17,50	€ 437,50
40	Progetto MenSi Indire	7	6	42	€ 17,50	€ 735,00
41	Disponibilità prima ora	1	20	20	€ 17,50	€ 350,00
42	Gruppo di lavoro Erasmus	5	8	40	€ 17,50	€ 700,00
43	GOSP	3	5	15	€ 17,50	€ 262,50
44	GLI	6	5	30	€ 17,50	€ 525,00
45	Integrazione incarichi Funzioni strumentali	1	60	60	€ 17,50	€ 1.050,00
Attività aggiuntive di insegnamento - Art. 88 comma 2 lett. B CCNL 29/11/2007						
1	Progetti di Istituto - Scuola dell'infanzia	-	60	60	€ 17,50	€ 1.050,00
2	Progetti di Istituto - Scuola primaria	-	100	100	€ 17,50	€ 1.750,00
3	Progetti di istituto - scuola secondaria I grado	-	150	150	€ 17,50	€ 2.625,00
TOTALI				2532		€ 44.310,00

Economie € 15,20

Personale ATA

Q. Tedesco

N. Ordine	Personale ATA - Assistenti Amministrativi	Parametri calcolo		Totale Ore aggiuntive	Compensi	
		Addetti	Ore unitarie		Importo orario Lordo Dipendente	Totale Compenso
Prestazioni aggiuntive - Art. 88 comma 2 lett. E CCNL 29/11/2007				Assistenti Amministrativi		
1	Lavoro straordinario	5	33	165	€ 14,50	€ 2.392,50
2	Compenso intensificazione per eventuale supporto colleghi a T.D.	1	24	24	€ 14,50	€ 348,00
3	Sostituzione colleghi assenti	5	15	75	€ 14,50	€ 1.087,50
4	Intensificazione attività inizio a.s. (reclutamento - alunni - contabilità)	5	20	100	€ 14,50	€ 1.450,00
5	Incarico specifico aggiuntivo per A.A. alunni infanzia-primaria	1	30	30	€ 14,50	€ 435,00
				122	394	€ 5.713,00

N. Ordine	Personale ATA - Collaboratori Scolastici	Parametri calcolo		Totale Ore aggiuntive	Compensi	
		Addetti	Ore unitarie		Importo orario Lordo Dipendente	Totale Compenso
Prestazioni aggiuntive - Art. 88 comma 2 lett. E CCNL 29/11/2007				Collaboratori Scolastici		
1	Lavoro straordinario	17	18	306	€ 12,50	€ 3.825,00
2	Intensificazione prestazioni lavorative per sostituzione colleghi assenti	17	20	340	€ 12,50	€ 4.250,00
3	Intensificazione per distribuzione/ritiro Mascherine	4	10	40	€ 12,50	€ 500,00

lyf

	- Materiale pulizia					
4	Intensificazione per Disponibilità trasferimento beni	1	51	51	€ 12,50	€ 637,50
5	Flessibilità orario strumento musicale	2	20	40	€ 12,50	€ 500,00
6	Intensificazione traslochi sedi scuola secondaria e primaria	5	30	150	€ 12,50	€ 1.875,00
7	Lavoro straordinario per cura verde esterno	3	30	90	€ 12,50	€ 1.125,00
8	Intensificazione operazioni sanificazione	6	10	60	€ 12,50	€ 750,00
			189	1077		€ 13.462,50

Assistenti Amministrativi	394	€ 14,50	€ 5.713,00
Collaboratori Scolastici	1077	€ 12,50	€ 13.462,50
Totale FIS personale ATA			€ 19.175,50
Economie FIS			€ 0,22

Compensi a valere sulle risorse dell'Area a Rischio:

Personale docente

N.	Personale docente	Parametri calcolo		Totale ore	Compensi	
		Addetti	Ore unitarie		Importo orario	Totale Compenso
<i>Attività aggiuntive area a rischio</i>						
1	Docenti Scuola Primaria			45	€ 17,50	€ 787,50
TOTALI				45		€ 787,50

Economie € 29,66

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

- Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

- Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono di norma ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. Per l'anno scolastico in corso, non sono previste nel P.A. somme destinate alla formazione, in quanto si aderirà, su accordo di rete dedicato, alle iniziative proposte dalla scuola Polo formazione di ambito.

Art. 31 – Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa, per il personale docente

1. Criteri generali

Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano dell'Offerta Formativa, deliberati dagli OO.CC.

Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfetaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l'impegno richiesto.

Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.

2. Compensi per i collaboratori del Dirigente Scolastico

Il compenso da attribuire ai due collaboratori del dirigente scolastico è fissato come segue:

a)	Collaboratore con funzioni vicarie	€	3.500,00
b)	Secondo Collaboratore	€	2.800,00

I predetti compensi sono onnicomprensivi di tutte le attività delegate dal Dirigente Scolastico ai collaboratori, nel corso dell'anno scolastico.

3. Disponibilità a sostituire i colleghi assenti nella prima ora di lezione

I docenti che dichiarano la disponibilità a sostituire i colleghi assenti nella prima ora di lezione, garantendo la presenza in Istituto all'inizio della prima ora, dimostrata dalla firma in apposito registro, maturano il diritto a percepire un compenso forfetario di euro € 350,00 annuale.

4. Sostituzione docenti assenti

Per la sostituzione dei docenti assenti con l'utilizzo delle ore eccedenti retribuite, nel caso in cui si riscontra concorrenza fra più docenti disponibili, si adottano i seguenti criteri nell'attribuzione della supplenza, indicati in ordine di priorità:

1. docenti che hanno fruito di permessi brevi da recuperare;
2. docenti che risultino privi di alunni per ragioni diverse;
3. docenti della classe in contemporaneità o in completamento o di sostegno in assenza dell'alunno;
4. docenti di sostegno di altra classe, in assenza dell'alunno con disabilità;
5. docenti di altra classe del plesso in contemporaneità o completamento, seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è affidato al responsabile di plesso;
6. docente di potenziamento lingua inglese (scuola secondaria);
7. docenti in ora libera dal servizio, disponibili ad effettuare "ore eccedenti", su richiesta specifica;
8. in caso di emergenza, docente di attività alternativa alla religione;
9. in caso di emergenza, quando in classe sia presente il docente di sostegno, saranno incaricati, secondo turnazione, della supplenza in altra classe i docenti curriculari, seguendo un ordine di rotazione il cui controllo è affidato al responsabile di plesso.

5. Docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione

Ai docenti impegnati come accompagnatori nei viaggi d'istruzione e nelle visite sarà riconosciuto il rimborso pasti, ove spettante.

6. Docenti scuola infanzia e primaria che si trattengono a scuola per vigilanza

In tutti i casi in cui il docente ai sensi dell'art.3 del regolamento d'Istituto di scuola dell'infanzia e di scuola primaria si trattiene a scuola alla fine delle lezioni oltre l'orario d'obbligo di servizio per la vigilanza degli alunni, in attesa del genitore che ritarda a prelevare il proprio figlio, il servizio prestato oltre verrà recuperato, a richiesta, con permessi brevi compensativi entro l'anno scolastico.

7. Docenti scuola primaria e secondaria 1°grado


Il servizio prestato, i minuti in più rispetto ai 5 previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro, dai docenti della 1° ora della scuola primaria e secondaria di 1°grado per l'accoglienza degli alunni nel periodo di emergenza Coronavirus, verrà recuperato, a richiesta, con permessi brevi compensativi entro l'a.s. 2021/22.

Handwritten signature: R. Tedesco

Handwritten signature

Art. 32 - Determinazione compensi funzioni strumentali al P.O.F

Per l'a.s. 2021/22, sulla base della delibera del Collegio dei docenti, vengono attivate le seguenti funzioni strumentali, in coerenza con il POF, da compensare in misura forfetaria, in relazione all'impegno orario presunto, con finanziamenti specifici aggiuntivi al FIS disposti dal MIUR e con una quota integrativa a carico dello stesso FIS




AREA	FUNZIONI STRUMENTALI	COMPENSO
Area 1 Area 1 - Attività di coordinamento del PTOF e gestione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa 2021/2022	N. 2 Docenti	€ 1.837,56
Area 2 Supporto ai docenti e coordinamento dell'attività di formazione.	N. 1 Docente	€ 918,78
Area 3 Interventi e servizi per alunni e genitori con analisi dei bisogni formative degli alunni e dei genitori	N. 1 Docente	€ 918,78
Area 4 Inclusione e benessere a scuola.	N. 1 Docente	€ 918,78
Area 5 Attività informative e formative realizzate con enti e istituzioni esterne alla scuola, progettazione Nazionale, Regionale e Europea	N. 1 Docente	€ 918,78
Area 6 Valutazione apprendimenti e autovalutazione di Istituto.	N. 2 Docenti	€ 1.837,54

Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al POF non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.

Il compenso per funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla Legge n.133/2008.



Art. 33- Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa per il personale ATA

Le attività aggiuntive del personale ATA di carattere tecnico, amministrativo e di vigilanza sono a supporto delle iniziative, extracurricolari programmate dall'Istituto, volte al miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica e amministrativa, sia all'interno che al di fuori dell'orario di servizio del personale stesso.

Vanno inoltre compensati gli impegni derivanti dall'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare peso.

I compensi forfetari verranno liquidati pro quota rispetto al tempo di assunzione in tutti i casi in cui vi fosse un cambiamento dell'addetto coinvolto durante l'anno.

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

*W. ...
D. Tedesco*

Art. 34 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 931,14 per n. 1 unità di personale amministrativo
- € 1.340,00 per n. 6 unità di collaboratori scolastici

Il Dirigente scolastico, su proposta del Direttore SGA attribuisce per l'a.s 2021/2022 i seguenti incarichi specifici, di cui all'art.47, comma 1, lett.b, del CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi in collaborazione aggiuntiva e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili.

Gli incarichi saranno conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 2021/2022 che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Il compenso per gli incarichi specifici è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla legge 133/2008.

Per lo svolgimento di detti incarichi si stabiliscono i seguenti compensi tenuto conto delle risorse assegnate:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

[Handwritten signature]

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI	UNITA'	COMPENSO
Collaborazione DSGA e coordinamento area	Diretta collaborazione con il DSGA e la Dirigenza e attività di gestione e coordinamento area alunni, INVALSI	N. 1	€ 951,14

COLLABORATORI SCOLASTICI

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI	UNITA'	COMPENSO
Assistenza alunni diversamente abili, ausilio igienico e primo soccorso	Attività di supporto e di assistenza agli alunni diversamente abili e di scuola dell'infanzia – Attività di primo soccorso	N. 4	€ 880,00
Piccola manutenzione	Manutenzione non specialistica di suppellettili e arredi in dotazione della scuola	N. 2	€ 440,00

INCARICHI SPECIFICI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL CCNL 2006/2008 E DELLA SEQUENZA CONTRATTUALE 25/07/2008 – PRIMA E SECONDA POSIZIONE

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

W. Tedisco

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI	UNITA'	COMPENSO
Sostituzione DSGA Attività negoziale gestione sicurezza e manutenzione	Sostituzione e collaborazione D.S.G.A. Collaborazione con il DSGA per la gestione dell'attività negoziale e la stesura del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. Diretta collaborazione con il Dirigente Scolastico. Gestione della sicurezza e manutenzione dei plessi	N. 1	Seconda Posizione economica
Collaborazione DSGA e coordinamento area	Diretta collaborazione con il DSGA e la Dirigenza e attività di gestione e coordinamento area personale docente e ATA	N. 2	Art. 7

COLLABORATORI SCOLASTICI

DENOMINAZIONE DELL'INCARICO	SPECIFICAZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI	UNITA'	COMPENSO
Assistenza alunni diversamente abili, ausilio igienico e primo soccorso	Attività di supporto e di assistenza agli alunni diversamente abili e di scuola dell'infanzia – Attività di primo soccorso	N. 1	Prima posizione economica Art. 7
Piccola manutenzione	Manutenzione non specialistica di suppellettili e arredi in dotazione della scuola	N. 2	Prima posizione economica Art. 7

W. Tedisco

Art. 35 Compensi per il DSGA


Al Direttore SGA, fatto salvo da quanto disposto dall'art.88 c.2 lettera j del CCNL 29/11/2007 vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da UE enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto da quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l'articolo 89 del CCNL 29/11/2007. Spetta al DS la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del FIS.

Art. 36 - Compensi per prestazioni aggiuntive docenti ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici, Unione Europea o soggetti privati (Art. 83 comma 3CCNL 24/07/2003)

Le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e ATA anche nell'ambito di progetti comunitari e nazionali verranno compensate, secondo le tariffe orarie previste dal contratto, in base agli impegni assunti e assolti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO


Art. 37 - Principi generali



Tutta l'attività dei lavoratori, del D.S., della RSU e del rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti da altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Le linee guida sono individuabili in attività di:

- monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- eliminazione dei rischi e quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
- attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo
- l'esposizione al rischio;
- verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
- di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.
- Per tutto il periodo di emergenza COVID-19, tutte le attività scolastiche si svolgono nella rigorosa osservanza del Protocollo Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, del 14/09/2020, predisposto dal D.S. in collaborazione con l'RSPP e del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, approvato con delibera n. 2 del C.I. il 17/09/2020.



Art. 38 - Riunione periodica

1. La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. E' obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 15 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente Scolastico richiede ai soggetti e agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi. Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione, individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione e di informazione.
2. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 39- Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei compiti

Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Art. 40 - Doveri e diritti dei lavoratori

1. I lavoratori e i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a) Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - b) Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - c) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - d) Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della **sicurezza**;
 - e) Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - f) Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.
2. Di contro, essi hanno diritto a:
 - a) Essere informati in modo generale e specifico;
 - b) Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
 - c) Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
 - d) All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
 - e) All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Q. Tedesco

[Signature]

Art. 41 - Aggiornamento del personale


1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dall'istituzione scolastica. L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio comportano il diritto al recupero. Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.

Art. 42 – Esercitazioni e prove di evacuazione

1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso. Ogni anno sarà effettuata attività di formazione e di informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.

Art. 43 - Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. IL rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.


F. Tedesco

Art. 44 - Attribuzioni del RLS

1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art.47 del Lgs.81/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di:

- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
- ricevere una formazione specifica;

Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:

- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Istituzione;
- alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente o all'organizzazione della formazione.

Egli riceve informazioni e le relative documentazioni:

- provenienti dagli organi di vigilanza;
- sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni;
- sugli infortuni e le malattie professionali.

Ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.

Ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro. Lo stesso, infine, partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione



dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre i permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Clausola di salvaguardia finanziaria


1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 46 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
 3. In caso di mancata corrispondenza o di assenza continuativa per un numero di giorni superiori a 15 il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi o proporzionale al numero di giorni lavorati.
- Incontro termina alle ore 14.30, letto, firmato e sottoscritto.

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico

Giuseppe Inglese



Per la RSU

Tedesco Giovanna (CISL SCUOLA)

Eternini Caterina (UIL SCUOLA RUA)

